Luogo, data

Oggetto: accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta

Egregi Signori,

facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente siamo a formularVi la seguente proposta:

ACCORDO QUADRO PER LA CESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA

tra

XYZ (la "Banca")

e

Aeroporti di Puglia S.p.a., capitale sociale pari a Euro 25.822.845,00 interamente versato, C.F. e P.IVA 03094610726 rappresentata dal Direttore Generale Arch. CATAMERO' MARCO in forza di Procura Atto Notaio Luca Fornaro di Bari del 20/11/2019 REP.N.3720 (la "Promissaria Cessionaria")

(la Banca e la Promissaria Cessionaria di seguito ciascuna, singolarmente, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti")

La Promissaria Cessionaria e la Banca concordano che questo documento di sintesi è parte integrante del contratto cui è unito. Esso indica le condizioni economiche che verranno applicate al rapporto.

Prezzo di acquisto	
Descrizione	Valore
Prezzo di acquisto del Credito	xx% del valore nominale del Credito

Premesso che

- A. l'art. 121 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 così come modificato dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 prevede che "alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione";
- **B.** la Banca si è resa cessionaria dei crediti di imposta ivi inclusi quelli assoggettati alla più stringente disciplina del D.L. antifrode, oggi confluito negli art. 119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 e nella legge di Bilancio 2020, altrimenti noti come "Crediti Targati" ed essere stati comunicati, in sede di cessione, all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022;

- C. la Regione Puglia ha promulgato la legge 20 ottobre 2020, n. 25 al fine di promuovere l'acquisizione da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione, non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), di crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati da imprese aventi sede legale e/o operativa sul territorio regionale e relativi a immobili ubicati sul medesimo territorio;
- **D.** avendone i requisiti soggettivi, Aeroporti di Puglia S.p.A. ha pubblicato una manifestazione di interesse cui la Banca ha aderito, presentando opportuna offerta economica contenente il ribasso del xxxx % rispetto al valore nominale dei crediti che tempo per tempo verranno ceduti;
- E. come da avviso di selezione la Banca ha consegnato ad Aeroporti di Puglia S.p.A. l'attestazione sul regolare possesso di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 121. Tale attestazione, rilasciata per gli effetti di cui al comma 6-ter, ha garantito sia l'appartenenza dei crediti a quelli assoggettati alla più stringente disciplina del D.L. antifrode, oggi confluito negli art. 119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 e nella legge di Bilancio 2020, altrimenti noti come "Crediti Targati" nonché la loro comunicazione, in sede di prima cessione, all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 che il possesso di tutta la documentazione contenuta nel comma 6-bis;
- **F.** come da avviso di selezione la Banca ha consegnato, altresì, l'attestazione sottoscritta da parte della società xxxxx circa l'avvenuta verifica ed istruttoria di cui all'art. 121 cc. 6-bis e 6-ter del D.L. 34/2023;
- G. come da avviso di selezione la Banca ha dichiarato di non aver superato il plafond annuo massimo di € 10.000.000/5.000.000 ed ha confermato l'impegno a reimpiegare, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Piano di Reimpiego da aggiornarsi tempo per tempo, la capacità fiscale così liberata mediante l'acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi ad interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 da imprese aventi sede legale/operativa in Puglia dandone comunicazione alla Regione Puglia ed ha accettato l'inserimento nel presente contratto della clausola penale.
- H. la Promissaria Cessionaria si riserva la facoltà di acquistare dalla Banca i Crediti d'Imposta fino all'importo massimo complessivo di Euro xxxxxxxxxxx (l'"Importo Massimo") per il periodo di riferimento nell'ammontare stabilito a suo insindacabile giudizio;
- I. con il presente Accordo, le Parti intendono definire i termini e le condizioni alle quali saranno ceduti, di volta in volta, i Crediti d'Imposta dalla Banca alla Promissaria Cessionaria.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

2.1 Oltre ai termini definiti nelle Premesse o altrove nel presente Accordo, le cui definizioni sono comunque ripetute all'interno del presente Articolo per ragioni di completezza, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

- "Accordo": indica il presente accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta.
- "AdE": indica l'Agenzia delle Entrate.
- "Advisor": indica la società di revisione incaricato dalla Banca a svolgere per proprio conto le attività di verifica di cui al comma 6-bis dell'art. 121 del D.L. 34/2023 come descritte nel presente Accordo.
- "Allegato": indica ciascuno degli allegati al presente Accordo.
- "Autorità": comprende qualsivoglia autorità amministrativa o giudiziaria o ente pubblico, agenzia o altra autorità, italiana o straniera, governativa, regolamentare o amministrativa.
- "Cap": importo massimo dei crediti acquistabili per ciascun anno, a prescindere dal semestre di riferimento.
- "Cassetto Fiscale": indica il servizio messo a disposizione sul sito internet dell'AdE che consente a ciascuna Parte di poter consultare le proprie informazioni fiscali e operare i trasferimenti dei crediti fiscali.
- "CCII": indica il Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza contenuto nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") come di volta in volta integrato e modificato.
- "Cedenti Originari": indica i soggetti da cui la Banca ha acquistato, direttamente o indirettamente, i Crediti d'Imposta oggetto di cessione ai sensi del presente Accordo.
- "Codice per la Protezione dei Dati Personali": indica il decreto legislativo 40 giugno 2003, n. 196 come successivamente modificato e integrato dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).
- "Conto Corrente": indica il conto corrente aperto presso la Banca e intestato alla Promissaria Cessionaria che sarà di volta in volta indicato da quest'ultima nell'Offerta di Acquisto.
- "Contratti di Cessione": indica i contratti di cessione dei Crediti d'Imposta perfezionati ai sensi del presente Accordo a seguito dell'invio dell'Offerta di Acquisto, della Lettera di Accettazione nonché del conseguente trasferimento dei Crediti d'Imposta dal Cassetto Fiscale della Banca al Cassetto Fiscale della Promissaria Cessionaria mediante la Piattaforma Web Accettazione/Cessione Crediti nonché dell'Accettazione di Cessione.
- "Crediti d'Imposta": ha il significato di cui alla Premessa "B".
- "Danno": significa ogni costo, perdita, danno, multa, ammenda o altra sanzione.
- "Data di Pagamento F24": indica ciascuna data in cui sia dovuto un pagamento di imposte, Tasse, contributi previdenziali (INPS) e oneri assicurativi (INAIL) da parte della Promissaria Cessionaria.
- "Data di Stipula": indica la data di stipula del presente Accordo.
- "Decreto 118": indica il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia") convertito in legge dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
- "Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche e gli istituti di credito sono aperti al pubblico nella città di Milano e Roma.
- "Importo Complessivo di Vendita": indica per il periodo di riferimento la sommatoria degli Importi di Vendita.
- "Importo Complessivo Offerto": indica per il periodo di riferimento la sommatoria degli Importi Offerti.
- "Importo di Vendita": indica l'importo relativo ai Crediti d'Imposta che la Banca si impegna a cedere alla Promissaria Cessionaria e che dovrà essere indicato, di volta in volta, nella Lettera di Offerta di Acquisto.
- "Importo Massimo": ha il significato di cui alla Premessa "I".
- "Informazioni Riservate": indica tutte le informazioni ricevute o apprese, in qualsiasi forma, dalla Promissaria Cessionaria relative ai Crediti d'Imposta, alla Banca,

all'Accordo e ai Contratti di Cessione, incluse le informazioni trasmesse oralmente e qualsiasi documento, file elettronico o altro mezzo di rappresentazione e memorizzazione che contenga tali informazioni.

- "Legge Applicabile" indica qualsiasi norma di legge e regolamentare (ivi incluse le fonti normative dell'Unione Europea) e/o provvedimento e/o sentenza di un'Autorità comunque vincolante per i soggetti e/o applicabile alle circostanze cui si fa riferimento nel contesto in cui tale parola viene usata.
- "Legge Ecobonus": ha il significato di cui alla Premessa "A".
- "Offerta di Acquisto": indica la lettera con la quale la Promissaria Cessionaria potrà esercitare la Facoltà di Acquistare i Crediti d'Imposta, che dovrà essere redatta secondo il modello qui accluso sub Allegato A (Offerta di Acquisto) e comunicata a mezzo PEC alla Banca all'indirizzo indicato nell'Articolo 15 (Comunicazioni) del presente Accordo. "Normativa sulla Privacy" indica tutta la normativa in materia di protezione della privacy, dei dati personali e della riservatezza, incluse tutte le disposizioni del Codice per la Protezione dei Dati Personali, così come successivamente modificato ed integrato e i relativi provvedimenti attuativi, anche di natura regolamentare.
- "Offerta di Acquisto": indica la comunicazione, redatta secondo il modello qui accluso *sub* Allegato A (Offerta di Acquisto), nella quale la Promissaria Cessionaria dichiarerà alla Banca l'importo dei Crediti d'Imposta che intende acquistare e che dovrà essere firmata digitalmente.
- "Parti": indica congiuntamente la Banca e la Promissaria Cessionaria.
- "Piattaforma Web Accettazione/Cessione Crediti": indica la "Piattaforma web accettazione/cessione crediti" messa a disposizione sul sito internet dell'AdE per la consultazione, gestione e il trasferimento dei Crediti d'Imposta.
- "Pretesa": ha il significato di cui al successivo Articolo 8.2.1.
- "Prezzo di Acquisto": ha il significato di cui al successivo Articolo 3.2.
- "Procedura di Cessione" ha il significato di cui all'Articolo 3.3.
- "Procedure Concorsuali": indica: (i) l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex d.lgs. 270/99, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza tramite ristrutturazione economica e finanziaria; (ii) la liquidazione giudiziale o le altre procedure concorsuali quali il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ex art. 56 CCII e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII; (iii) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex artt. 2 e seguenti del Decreto 118; (iv) il concordato c.d. "semplificato" ex art. 18 del Decreto 118; e (iv) ogni altra procedura concorsuale avente analoga finalità, nonché qualsiasi altra procedura concorsuale prevista da normative estere e aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure concorsuali previste dalla legge italiana.
- "Provvedimento Esecutivo": ha il significato di cui al successivo Articolo 8.2.
- "Somme Anticipate": ha il significato di cui al successivo Articolo 8.2.1.
- **"Valore Nominale**": indica il valore nominale di ciascun Credito d'Imposta come risultante, alla data della relativa cessione, dal Cassetto Fiscale della Banca.

ARTICOLO 3 - CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

3.1 Cessione dei Crediti d'Imposta

- **3.1.1** Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Banca
 - a) concede alla Promissaria Cessionaria, che accetta, il diritto potestativo di acquistare i Crediti d'Imposta sino a concorrenza del relativo Cap (la "Facoltà di Cedere i Crediti d'Imposta");
 - **b**) per l'effetto, si impegna a cedere i Crediti d'Imposta alla Promissaria Cessionaria per un importo pari all'Importo di Vendita indicato in ciascuna **Offerta di Acquisto**;

- c) riconosce che il corrispettivo della Facoltà di Cedere i Crediti d'Imposta è da intendersi pari al valore nominale al netto dello scoto offerto l'acquisto dei Crediti d'Imposta.
- 3.1.2 Le Parti convengono che la Banca, una volta ricevuta l'Offerta di Acquisto da parte della Promissaria Cessionaria non potrà rifiutare di Cedere i Crediti d'Imposta all'importo Offerto. Resta inteso che in caso di mancato invio della Lettera di Accettazione della Banca entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell'Offerta di Acquisto, l'Offerta di Acquisto medesima si ha per non accettata, e la Banca verrà senza indugio rimossa dall'elenco delle Banche selezionate da Aeroporti di Puglia, perdendo, altresì, la possibilità di partecipare alle successive selezioni. Analoga esclusione si avrà qualora la Banca non provveda a mettere a disposizione i crediti richiesti sul cassetto fiscale.

3.2 Prezzo di Acquisto e modalità di pagamento

- **3.2.1** Il prezzo di acquisto per la cessione dei Crediti d'Imposta sarà pari al% del Valore Nominale oggetto di cessione (il "**Prezzo di Acquisto**").
- 3.2.2 In conformità a quanto previsto dalla Procedura di Cessione, la Banca potrà addebitare il pagamento del relativo Prezzo di Acquisto sul Conto Corrente 15 giorni dopo l'avvenuta compensazione da parte della Promissaria Cessionaria dei propri debiti tributari secondo la documentazione che AdP dovrà inviare ai sensi del successivo art. 3.3. La Promissaria Cessionaria conferisce sin d'ora istruzioni irrevocabili alla Banca di addebitare il Conto Corrente conformemente a quanto qui previsto.

3.3 Procedura e tempistiche per la cessione dei Crediti d'Imposta

la Banca individuata da Aeroporti di Puglia S.p.A. all'esito della procedura dovrà rendersi disponibile, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, alla sottoscrizione di contratto quadro secondo lo sconto individuato e secondo la quantità complessiva offerta, precisandosi che, tempo per tempo e secondo le specifiche ed insindacabili necessità di Aeroporti di Puglia S.p.A., verranno richiesti trasferimenti di rate pari o inferiore al suo fabbisogno al fine di evitare l'acquisto di crediti non immediatamente compensabili. A tal fine, dietro richiesta scritta di Aeroporti di Puglia S.p.A., la Banca, previa accettazione nei tre giorni indicati all'art. 3.1.2., si impegna a rendere visibili i crediti fiscali ceduti sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese della richiesta. Tali richieste non potranno superare il plafond massimo messo a disposizione con il contratto quadro sottoscritto e, pertanto, nell'ottica della reciproca collaborazione la banca sarà tenuta a comunicare tempestivamente ad Aeroporti di Puglia S.p.A. l'avvenuto esaurimento del credito ceduto. Aeroporti di Puglia S.p.A. si impegna a corrispondere il corrispettivo del credito ceduto entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta compensazione sul cassetto fiscale. A tal proposito Aeroporti di Puglia S.p.A. si impegna a comunicare in sede di richiesta di messa a disposizione del credito l'imposta che ritiene di voler compensare e la relativa scadenza nonché ad inviare, una volta compensata, il modello f24 debitamente quietanzato al fine dell'esatto conteggio del citato termine.

ARTICOLO 4 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

4.1 Obbligazioni della Banca

Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Banca si impegna a

A. con riferimento ai Crediti d'Imposta oggetto di cessione, (i) a custodire tutti i documenti probatori in suo possesso, unitamente alla documentazione di cui al comma 6-bis attestante la disponibilità dei Crediti d'Imposta nel proprio Cassetto Fiscale; (ii) i crediti d'Imposta ceduti dovranno essere per la Banca di esclusiva titolarità, liberi e

disponibili, non gravati da pegno, usufrutto, pignoramento, o provvedimenti giudiziari, o vincoli di alcun genere (ivi incluso il fermo amministrativo), non contestati e acquistati sulla base di titoli e contratti validi ed efficaci; i medesimi crediti dovranno essere liberamente e immediatamente trasferibili ad Aeroporti di Puglia S.p.A;

- B. adempiere prontamente, sotto tutti gli aspetti sostanziali, a tutte le obbligazioni derivanti da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare e/o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria competente applicabili al presente Accordo;
- C. non effettuare altra cessione o costituire vincoli o altri oneri in relazione a ciascun Credito d'Imposta, fatta eccezione per quelli derivanti dalla legge e a tenere quei comportamenti commissivi ed omissivi che saranno necessari per non pregiudicare il relativo Credito d'Imposta;
- D. informare tempestivamente la Promissaria Cessionaria di qualsivoglia contestazione in merito alla validità dei Crediti d'Imposta oggetto di cessione;
- E. astenersi dal porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano pregiudicare la validità o l'efficacia di un Credito d'Imposta impegnandosi a compiere quanto ragionevolmente utile o necessario al fine di tutelarlo;
- F. non divulgare alcuna informazione o conoscenza tecnica, organizzativa e metodologica riguardante la promissaria Cessionaria, le sue strategie di marketing, il suo know-how ed ogni altra informazione che abbia comunque potuto apprendere, anche indirettamente, in relazione al presente Accordo e ai Contratti di Cessione;
- G. ad assumere la garanzia di cui all'art.1267 del codice civile in relazione alla responsabilità per il mancato adempimento del debitore ceduto;
- H. a tenere indenne Aeroporti di Puglia S.p.A. rispetto alle eccezioni a qualsivoglia titolo sollevate dal debitore ceduto, con la sola esclusione delle eccezioni strettamente connesse con le formalità di compensazione nonché ad assumersi ogni onere e spesa relative alla sottoscrizione ed esecuzione dell'accordo quadro;
- I. posto che l'art. 121 c. 6-ter del D.L. 34/2020, per come convertito ed in vigore, prevede l'esclusione del concorso del cessionario con il cedente per le violazioni commesse in sede di compensazione di crediti per i quali sia accertata la mancata sussistenza ai sensi del comma 5, a tenere indenne Aeroporti di Puglia S.p.A. da ogni e qualsivoglia pregiudizio, anche fiscale e anche mediante sostituzione per equivalente, laddove l'autorità penale dovesse procedere al sequestro ed al disconoscimento del credito;
- J. nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo quadro, di uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di Aeroporti di Puglia S.p.A. ed al suo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4.2.1 Obbligazioni della Promissaria Cessionaria

Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Promissaria Cessionaria si impegna

- a) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- **b**) usare la massima diligenza e cura nello svolgimento delle proprie attività e rispettare, nell'esecuzione del presente Accordo e dei Contratti di Cessione la Legge Applicabile, inclusa la normativa civile, fiscale e penale tempo per tempo vigente nonché la Normativa sulla Privacy;
- c) non divulgare alcuna informazione o conoscenza tecnica, organizzativa e metodologica riguardante la Banca, le sue strategie di marketing, il suo know-how ed ogni altra informazione che abbia comunque potuto apprendere, anche indirettamente, in relazione al presente Accordo e ai Contratti di Cessione;

4.3 Strumentalità delle obbligazioni delle Parti di cui al presente Articolo 4 (Obbligazioni delle Parti)

- **4.3.1** Le obbligazioni di cui al presente Articolo 4 (*Obbligazioni delle Parti*) sono da intendersi quali fasi strettamente funzionali all'esecuzione delle cessioni dei Crediti d'Imposta previste dal presente Accordo.
- **4.3.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non ha ad oggetto prestazioni diverse dalle cessioni dei Crediti d'Imposta.

ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE PARTI

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 (*Dichiarazioni e garanzie delle Parti*) sono rese alla Data di Stipula e si intendono ripetute e rinnovate, a ciascuna data in cui venga compiuto uno degli atti previsti dalla Procedura di Cessione, con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti al momento della relativa ripetizione.

5.1 Dichiarazioni e garanzie della Banca

- a) <u>Costituzione ed Esistenza</u>. La Banca è e sarà una società debitamente costituita e validamente esistente in base alle leggi applicabili e non si è verificata alcuna causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 cod. civ.
- b) Capacità di adempiere. La Banca dichiara e garantisce che: (i) non si trova in stato di crisi o di insolvenza, così come entrambe definite all'art. 2 del CCII, né sottoposta ad alcuna Procedura Concorsuale; (ii) non versa in una delle situazioni previste dagli artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter cod civ. a seconda dei casi cod. civ.; (iii) per quanto a sua conoscenza, non è stata instaurata e non è stata minacciata per iscritto l'instaurazione di, alcuna Procedura Concorsuale nei suoi confronti; (iv) per a quanto a sua conoscenza, dopo aver diligentemente svolte le verifiche richieste, non è stata promossa da alcuno istanza finalizzata ad ottenere nei confronti del medesimo l'apertura di una Procedura Concorsuale; (v) non sono state poste in essere attività prodromiche o volte all'instaurazione di una Procedura Concorsuale nei suoi confronti.
- c) Approvazioni e Autorizzazioni. La sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo da parte della Banca e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso: (i) non richiedono approvazioni e/o autorizzazioni da parte di soggetti diversi dalla Banca; e (ii) non richiedono alcuna ulteriore approvazione, autorizzazione o altro atto da parte di Autorità nazionali o sovranazionali. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo in nome e per conto della Banca possiedono i poteri per sottoscrivere validamente il presente Accordo e per renderlo vincolante per la Banca.
- d) <u>Assenza di Violazioni</u>. La sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo: (i) non costituiscono violazioni di disposizioni contenute nello statuto sociale della Banca né in altri contratti o convenzioni, di norme di legge o di regolamento applicabili o di disposizioni contenute in provvedimenti giudiziari o di altre competenti Autorità; (ii) non costituiscono inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte dalla, o comunque poste a carico della, Banca.
- e) <u>Crediti d'Imposta</u>. In relazione a ciascun Credito d'Imposta, la Banca dichiara e garantisce che:
 - (i) i Crediti d'Imposta (i) saranno di propria ed esclusiva titolarità, liberi e disponibili, non gravati da pegno, usufrutto, pignoramento, o provvedimenti giudiziari, o vincoli di alcun genere (ivi incluso il fermo amministrativo) e (ii) non saranno oggetto di altra cessione, rinuncia, ovvero costituzione di diritti di terzi di alcun genere, e non risultano attualmente contestati;
 - (ii) i Crediti d'Imposta saranno esistenti e certi nel loro ammontare e risulteranno conformi alle previsioni degli articoli 119 e 121 della Legge Ecobonus e ad ogni

- altra disposizione dagli stessi richiamata o da ogni altra norma o circolare emanata per la relativa attuazione, nonché alle risultanze delle relative scritture contabili e della documentazione della Banca;
- (iii) i Crediti d'Imposta saranno liberamente e immediatamente trasferibili alla Promissaria Cessionaria. Non ci sono previsioni o impedimenti riguardanti i Crediti d'Imposta, ai sensi dei quali la Banca non potrà cedere o, comunque, disporre dei Crediti d'Imposta;
- (iv) i contratti in forza dei quali la Banca ha acquistato i Crediti d'Imposta sono validi ed efficaci.
- f) Reimpiego della capacità fiscale. La Banca si impegna ad acquistare ulteriori crediti di imposta relativi ad interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 da imprese aventi sede legale/operativa in Puglia secondo le modalità previste dal Piano di Reimpiego.
- g) <u>Piano di Reimpiego</u>: piano mediante il quale la Banca indica modalità e tempistiche di reimpiego della capacità fiscale liberata mediante la cessione dei crediti ad Aeroporti di Puglia S.p.A. Tale piano viene aggiornato ed ottemperato subordinatamente ai singoli atti di cessione del credito.

5.3 Dichiarazioni e garanzie della Promissaria Cessionaria

- a) <u>Costituzione ed Esistenza</u>. La Promissaria Cessionaria è e sarà una società debitamente costituita e validamente esistente in base alle leggi applicabili e non si è verificata alcuna causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 cod. civ.
- b) Capacità di adempiere. La Promissaria Cessionaria dichiara e garantisce che: (i) non si trova in stato di crisi o di insolvenza, così come entrambe definite all'art. 2 del CCII, né sottoposta ad alcuna Procedura Concorsuale; (ii) non versa in una delle situazioni previste dagli artt. 2446, 2447 2482 bis, 2482 ter cod. civ. a seconda dei casi; (iii) per quanto a sua conoscenza, non è stata instaurata e non è stata minacciata per iscritto l'instaurazione di, alcuna Procedura Concorsuale nei suoi confronti; (iv) per a quanto a sua conoscenza, dopo aver diligentemente svolte le verifiche richieste, non è stata promossa da alcuno istanza finalizzata ad ottenere nei confronti del medesimo l'apertura di una Procedura Concorsuale; (v) non sono state poste in essere attività prodromiche o volte all'instaurazione di una Procedura Concorsuale nei suoi confronti.
- c) Approvazioni e Autorizzazioni e oggetto sociale. La sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo da parte della Promissaria Cessionaria e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso, nonché il perfezionamento delle cessioni previste dal presente Accordo: (i) non richiedono approvazioni e/o autorizzazioni da parte di soggetti diversi dalla Promissaria Cessionaria; (ii) non richiedono alcuna ulteriore approvazione, autorizzazione o altro atto da parte di Autorità nazionali o sovranazionali. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo in nome e per conto della Promissaria Cessionaria possiedono i poteri per sottoscrivere validamente il presente Accordo e per renderlo vincolante per la Promissaria Cessionaria; (iii) è conforme all'oggetto sociale della stessa e ne consente il perseguimento.
- d) <u>Assenza di Violazioni</u>. La sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo: (i) non costituiscono violazioni di disposizioni contenute nello statuto sociale della Promissaria Cessionaria né in altri contratti o convenzioni, di norme di legge o di regolamento applicabili o di disposizioni contenute in provvedimenti giudiziari o di altre competenti Autorità; e (ii) non costituiscono inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte dalla, o comunque poste a carico della, Promissaria Cessionaria.
- e) Attività di acquisto dei Crediti d'Imposta. La Promissaria Cessionaria dichiara e garantisce per tutta la durata del presente Accordo che l'attività di acquisto dei Crediti d'Imposta non rientra nell'ambito della propria attività ricorrente avendo carattere temporaneo ed essendo unicamente finalizzata alla compensazione dei Crediti d'Imposta

- acquisiti con l'importo dovuto dalla Promissaria Cessionaria a titolo di imposte, Tasse, contributi previdenziali (INPS) e oneri assicurativi (INAIL).
- f) <u>Accettazione della Cessione</u>. La Promissaria Cessionaria dichiara e garantisce per tutta la durata del presente Accordo che l'Accettazione della Cessione di Crediti d'Imposta sul proprio Cassetto Fiscale mediante la Piattaforma Web Accettazione/Cessione Crediti sarà effettuata da persone a ciò appositamente autorizzate e munite dei necessari poteri di firma

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALE

Le Parti convengono espressamente che entrambe le parti avranno la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ., in caso di violazione delle pattuizioni di cui al precedente Articolo 4. In tali ipotesi, il presente Accordo dovrà considerarsi risolto di diritto con effetto dalla data in cui ciascuna parte avrà comunicato – con le modalità di cui al successivo Articolo 15 (*Comunicazioni*) – all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente Articolo. Per quanto occorrer possa, le Parti si danno reciprocamente atto che la risoluzione del presente Accordo non pregiudica la validità delle cessioni dei Crediti d'Imposta già perfezionate ai sensi del presente Accordo.

In caso di violazione dell'art. 5.2 lett. f), oltre alle conseguenze di cui al paragrafo precedente, la Banca si impegna a corrispondere una penale pari allo 0.5% del plafond massimo cedibile nell'anno di riferimento da versarsi sul conto cofinanziamento del PR 2021-2027 così come deciso dal Tavolo Tecnico costituto ai sensi della L.R. 25/2023, impegnandosi ad accettarne le decisioni e senza opporre eccezioni di sorta nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A. quale soggetto tenuto all'attuazione ed esecuzioni delle decisioni del detto Tavolo Tecnico.

ARTICOLO 7 - INDENNIZZO

Fatte salve le specifiche previsioni di cui al successivo Articolo 8 (*Gestione delle pretese dell'AdE e manleva*), la Banca si impegna espressamente a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne la Promissaria Cessionaria rispetto ad ogni Danno direttamente o indirettamente sofferto o incorso e connesso alla cessione.

ARTICOLO 8 – GESTIONE DELLE PRETESE DELL'ADE E MANLEVA

8.1 Sostituzione di Crediti d'Imposta

Fermo o restando quanto disciplinato nell'art. 7 e le obbligazioni della banca di cui alla lettera T dell'art. 4.1., nel caso in cui l'AdE dovesse bloccare il trasferimento di uno o più Crediti d'Imposta oggetto di cessione - le Parti convengono che

- a) il relativo trasferimento sarà da intendersi come mai avvenuto;
- b) il relativo Credito d'Imposta dovrà essere prontamente sostituito a cura della Banca con un altro Credito d'Imposta di pari importo. Resta inteso che: (x) per la sostituzione di un Credito d'Imposta dovrà essere utilizzata mutatis mutandis la Procedura di Cessione; e (y) gli eventuali disallineamenti di valore tra i Crediti d'Imposta oggetto di sostituzione dovranno essere regolati a mezzo di conguagli in denaro sottraendo od aggiungendo, a seconda del caso, il relativo importo al Prezzo di Acquisto dovuto per la successiva cessione perfezionatasi ai sensi del presente Accordo. Ove tale disallineamento si verifichi in relazione all'ultima cessione perfezionatasi ai sensi del presente Accordo, il conguaglio in danaro dovrà esser effettuato contestualmente al perfezionamento della relativa sostituzione.

8.2 Contestazioni in merito ai Crediti d'Imposta

8.2.1 Qualora la Promissaria Cessionaria intenda avanzare una richiesta riferita o connessa a pretese, cause o procedimenti minacciati o intentati dai competenti enti accertatori (quali, ad esempio, l'AdE) nei confronti della Promissaria Cessionaria a prescindere dalle ragioni che ne siano causa, quest'ultima dovrà darne immediata comunicazione alla

Banca e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione inerente la pretesa, causa o procedimento, fornendo tutti i particolari ragionevolmente opportuni. Entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la Banca dovrà sostituire i crediti contestati con nuovi crediti o, se non più possibile in ragione dello stato della procedura, tenere indenne la Promissaria Cessionaria da ogni e qualsivoglia pregiudizio di qualunque natura e causa. Le Parti convengono, altresì, che laddove la Pretesa dovesse trovare causa in un provvedimento esecutivo emesso, anche in via provvisoria, nei confronti della Promissaria Cessionaria da parte di una qualsiasi Autorità (il "**Provvedimento Esecutivo**"), la Banca, completamente liberando la Promissaria Cessionaria da ogni vincolo – anche giudiziario - rispetto ai crediti oggetto del provvedimento esecutivo, sarà comunque obbligata a mettere a disposizione della Promissaria Cessionaria quella parte degli importi occorrenti per il regolare e tempestivo pagamento delle somme oggetto del Provvedimento Esecutivo (le "Somme Anticipate"). Il tutto salvo l'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 9 - DURATA

Il presente Accordo avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI

10.1 Giorni Lavorativi

Qualora una somma di danaro sia dovuta ai sensi del presente Accordo (ovvero delle cessioni perfezionatesi ai sensi del presente Accordo) in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa dovrà considerarsi dovuta il primo Giorno Lavorativo successivo.

10.2 Banche dati - Clausola di riservatezza

le Parti si danno atto che le notizie reciprocamente scambiate in relazione al presente Accordo e ai Contratti di Cessione, saranno inserite ed elaborate nelle rispettive banche dati al solo fine di gestire le relazioni contrattuali da esso derivanti e di adempiere ai propri obblighi legali e fiscali.

ARTICOLO 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza.
- 11.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare per quanto di propria competenza le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data *breach* (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al presente Accordo e ai Contratti di Cessione.
- 11.3 Le Parti opereranno in qualità di autonomi "Titolari" del trattamento dei dati personali, ciascuna nell'ambito dell'attività di propria competenza assolvendone i relativi obblighi; esclusivamente in riferimento ai dati personali trattati per le attività descritte nel presente accordo e con le sole finalità e tempistiche di conservazione necessarie al rispetto della legge.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PARTI

- 12.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D. Lgs. 231/2001 in materia di "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", di non aver riportato condanne definitive e di non essere imputate in procedimenti penali per i reati di cui al suddetto decreto e, in genere, per reati finanziari o contro il patrimonio nello Stato di residenza o in Stati diversi da quello di residenza.
- 12.2 Le Parti si obbligano, altresì, a non commettere, né agevolare comportamenti che possano sostanziare uno o più reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, nonché a cooperare tra loro al fine della prevenzione degli stessi, obbligandosi a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che ciascuna Parte ha adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del relativo Codice di Condotta. Entrambe le Parti sono consapevoli che la loro violazione è causa di risoluzione contrattuale.
- 12.3 La Promissaria Cessionaria dichiara che il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed il relativo codice di condotta è disponibile nella sezione Società Trasparente all'indirizzo https://corporate.aeroportidipuglia.it/ammtrasparente/modello-231-e-codice-etico/
- **12.3** La Banca dichiara che il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed il relativo codice di condotta è disponibile nella sezione Società Trasparente all'indirizzo www xxxxxxxx.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA

13.1 Informazioni Riservate

- **13.1.1** Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte:
 - si impegna a: (i) mantenere riservate le Informazioni Riservate a non comunicarle ad alcuno, e ad assicurare che tutte le Informazioni Riservate siano protette mediante le stesse misure di sicurezza e il grado di attenzione riservato alle proprie informazioni riservate; (ii) limitare la divulgazione delle Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, amministratori, sindaci, consulenti (ivi incluso l'Advisor) responsabili nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini del completamento, esecuzione e adempimento del presente Accordo e dell'attività di recupero dei Crediti d'Imposta, per finalità di redazione del bilancio, controlli interni e revisione dei conti, nel rispetto comunque di quanto previsto dal presente Accordo; (iii) fare osservare la confidenzialità di tutte le Informazioni Riservate, adottando tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari a tal fine, diffidando altresì tutti sindaci, dipendenti, funzionari, collaboratori, gli amministratori, rappresentanti, consulenti e comunque tutti coloro che abbiano a che fare con le prestazioni previste dal presente Contratto, dalla divulgazione ed uso inappropriato delle Informazioni Riservate;
 - **b**) garantisce il rispetto dei suddetti obblighi da parte dei propri amministratori, sindaci, dipendenti, funzionari, collaboratori, agenti, rappresentanti, consulenti e di tutte le persone di cui gli stessi siano responsabili.
- **13.1.2** Resta inteso che il presente Articolo costituisce l'unico accordo tra le Parti con riferimento agli obblighi della Promissaria Cessionaria in relazione alle Informazioni Riservate e sostituisce qualsiasi precedente accordo concernente le Informazioni Riservate.

13.2 Annunci

Tutti i comunicati stampa e gli annunci al pubblico effettuati dalla Banca con riferimento al presente Accordo dovranno essere approvati preventivamente dalla Promissaria cessionaria prima della divulgazione. Tuttavia, a nessuna Parte potrà essere impedito di divulgare informazioni che siano richieste in applicazione della Legge Applicabile.

13.3 Durata degli obblighi di riservatezza

Fatta salva l'applicazione di qualsiasi regolamentazione bancaria a tutela del segreto bancario, gli obblighi del presente Articolo cesseranno il secondo anniversario successivo alla Data di Scadenza.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto a ciascuna delle Parti di cedere la propria posizione contrattuale nel presente Accordo, in tutto o in parte, o di cedere alcuno dei diritti ed obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI

15.1 Qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo P.E.C. all'indirizzo indicato qui di seguito (o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto), a seconda dei casi, dalle Parti ai sensi del presente Articolo 10:

Se alla Banca:

xxxxxxxx

Alla cortese attenzione del dott. [•]

PEC: xxxxxxxxxx

E-mail: [•]

Se alla <u>Promissaria Cessionaria</u>:

xxxxx SPA

XXXXXXXX

Alla cortese attenzione del dott. [•]

PEC: xxxxxxxxxx

E-mail: [•]

ARTICOLO 16 - VARIE

- **16.1** La contrarietà a norme di legge, l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo non avrà alcun effetto sulla liceità, validità ed efficacia di qualunque altra disposizione ivi contenuta.
- 16.2 Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Accordo produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto dalle Parti, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Accordo, né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte della Banca, saranno efficaci se non saranno dati per iscritto e sottoscritti dalla Promissaria Cessionaria. Tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la finalità per la quale sono stati effettuati.
- **16.3** Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti, i loro successori e aventi causa.
- **16.4** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa individuale tra le Parti.

ARTICOLO 17 - COSTI

La Banca sosterrà tutti i costi relativi all'applicazione dell'Accordo nonché di ciascuna delle singole cessioni perfezionate ai sensi dello stesso.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- **18.1** Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
- **18.2** Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bari.

GLI ALLEGATI FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO:		
ALLEGATO A: offerta di acquisto		
ALLEGATO B: lettera di accettazione		
	Firma	
Ove concordiate con il contenuto della presente proposta di "Accordo quadro per la cessione dei crediti d'imposta" Vi preghiamo di restituirci copia della medesima siglata su ogni pagina e sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri. Cordiali saluti.		
Sottoscrizione per accettazione	Firma	

ALLEGATO A

Offerta di Acquisto

Spettabile

Banca

 $[\bullet], [\bullet]$

Oggetto: Offerta di Acquisto (come di seguito definita) ai sensi dell'accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta sottoscritto in data [●] (l'"**Accordo Quadro**") tra XYZ (la "**Banca**") e xxxxxxxxxxxxx. (la "**Promissaria Cessionaria**")

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Accordo Quadro al fine di rappresentarVi quanto segue.

Premesso che

• tutte le condizioni e le dichiarazioni di cui l'Accordo Quadro sono da intendersi qui richiamate e, ove necessario, confermate;

tutto ciò premesso, con la presente, la Promissaria Cessionaria

- (i) manifesta la propria intenzione di voler acquistare Crediti d'Imposta dalla Banca per un Valore Nominale pari a Euro [•] ([•]) secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Quadro;
- (ii) autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul proprio Conto Corrente un importo pari al Prezzo di Acquisto secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo quadro;
- (iii) dichiara e garantisce che tutte le dichiarazioni e garanzie ai sensi dell'Articolo 5.3 dell'Accordo Quadro sono veritiere e corrette anche alla data odierna.

Cordiali saluti.

[•]

[firma digitale]

<u>ALLEGATO B</u> Lettera di Accettazione

Spettabile **Aeroporti di Puglia S.p.A.** *A mezzo PEC*

 $[\bullet], [\bullet]$

Oggetto: Lettera di Accettazione ai sensi dell'accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta sottoscritto in data [●] (l'"Accordo Quadro") tra XYZ (la "Banca Cedente") e xxxxxxxxxxxxxx. (la "Cessionaria")

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Accordo Quadro al fine di rappresentarVi quanto segue.

Premesso che

• tutte le condizioni e le dichiarazioni di cui l'Accordo Quadro sono da intendersi qui richiamate e, ove necessario, confermate;

Tutto ciò premesso, con la presente, alla luce dell'Offerta di Acquisto del xxxxx secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro,

- la Banca Cedente accetta di cedere alla Cessionaria i Crediti d'Imposta per un Valore Nominale pari ad Euro [•] per un Prezzo di Vendita pari ad Euro [•];
- I Crediti Ceduti saranno disponibili sul cassetto fiscale di Aeroporti di Puglia S.p.A. entro la fine del mese corrente;
- dichiara e garantisce che tutte le dichiarazioni e garanzie ai sensi dell'Articolo 5.3 dell'Accordo Quadro sono veritiere e corrette anche alla data odierna;

Cordiali saluti.

XYZ.